COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it

e-mail U.T.C.: utc@comune.forzadagro.me.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a), d.lgs.50/2016 dell'appalto dei "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE LAMPADE PERPETUE E VOTIVE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE SCIFÌ PER ANNI CINQUE

CAPITOLATO D'ONERI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Arch. Sebastiano Stracuzzi

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica per luce votiva dei loculi, nicchie, cappelle e di tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nell'attuale Cimitero della Frazione Scifì, di seguito denominate genericamente "tombe".

2. La concessione si intende estesa anche ai futuri eventuali ampliamenti del cimitero.

3. L'attività ha per oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione votiva dal contatore ai punti luce della lampade votive "eterne" ed occasionali comprese esse stesse, l'installazione e accensione delle singole lampade, la riscossione della tariffa del servizio (pubblico a domanda individuale) derivante dai canoni di abbonamento a favore di chiunque ne faccia richiesta, applicando le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale nel presente Capitolato.

4. E' inoltre compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione all'interno del Cimitero Comunale e la fornitura di energia elettrica.

5. Nel prezzo si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi per le lampade guaste e tutte le spese di manutenzione anche quelle dell'impianto di illuminazione del cimitero comunale, con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del concessionario.

Art. 2 - AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore presunto annuo della concessione, è stato cosi calcolato come in appresso:

TARIFFE LUCI VOTIVE IN VIGORE

a) Canone annuale per lampada votiva "eterna" per utenza e per lampada €.15,00
b) Tariffa per lampade occasionali per il periodo di commemorazione dei defunti €.1,50

CALCOLO AMMONTARE DELLA CONCESSIONE PER ANNI CINQUE

VOCE	CANONE ANNUO	TOTALE PRESUNTO
Lampade eterne attive	€.15,00	**€.19.600,00**
Lampade votive occasionali periodo comm. defunti	€.1,50	

Pertanto l'importo complessivo dell'appalto per cinque anni è di €.19.600,00.

2. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Forza d'Agrò (ME) (di seguito "Ente concedente") un canone fisso annuo come determinato in sede di gara espresso in aumento percentuale posta a base d'asta fissata nel 25%.

3. Il canone sarà corrisposto in unica rata entro il 31 dicembre di ogni anno, la scadenza verrà calcolato in funzione della presa in carico della concessione. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini fissati, l'Ente concedente trascorsi 15 giorni dalla scadenza applicherà gli interessi in misura legale.

4. Il Comune si riserva di procedere alla sottoscrizione del verbale dell'avvio di esecuzione della concessione anche in pendenza di sottoscrizione del contratto, e pertanto in sede di offerta l'operatore economico si impegna a soddisfare tale condizione, qualora aggiudicatario;

5. L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di richiedere la proroga del contratto, per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni, nelle more dell'espletamento del procedimento di una nuova gara;
6. Al termine della concessione tutti gli impianti, anche quelli realizzati durante la vigenza della presente concessione, rimangono di proprietà dell'Ente concedente senza che nulla sia dovuto al concessionario. Almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione, il concessionario trasmetterà all'Ente concedente regolare attestazione di conformità dell'impianto elettrico ex DM 37/08, eseguito all'interno del cimitero per le nuove lampade, gli adeguamenti e le manutenzioni straordinarie.

Art. 3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

1. In caso di discordanza tra la documentazione di concessione, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buone modalità di svolgimento e comunque prevale il Capitolato d'Oneri.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato d'oneri e descrittivo e prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti con l'attuazione del Capitolato approvato; Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONCESSIONE

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione il presente Capitolato d'Oneri;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare: il D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50; il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, D.l. n. 50/2016 e s.m. ed i., per la parte ancora in vigore; il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; la legge e il regolamento dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; il codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate;

Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di consegna del servizio. Al termine dell'affidamento, il Concessionario dovrà consegnare al Comune la banca dati contenente tutti i dati relativi ai contratti di fornitura del servizio di illuminazione votiva. E' facoltà dell'Ente di prorogare il servizio per ulteriori sei mesi in attesa del completamento delle procedure del nuovo affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 6 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Nuovo Codice dei contratti" (nel proseguo, Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel proseguo, Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto con allegati. La procedura per l'affidamento di che trattasi avviene mediante procedura negoziata, per l'affidamento tramite R.d.O. sulla Piattaforma MEPA, "lavori di manutenzione impianti OG10"– (art. 36, co. 2 lettera a), co. 6 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta percentuale più alta. Il soggetto che offrirà la percentuale più alta sulle tariffe annue riscosse, da versare al Comune a titolo di canone annuo della concessione. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta sempre che sia ritenuta valida. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio pubblico. Non si accetteranno offerte

condizionate anche se solo parziali e neppure offerte in diminuzione.

Data la particolarità del servizio richiesto, nonché garantire tempi brevi e certi di intervento agli impianti dell'Ente, la sede legale e/o operativa deve essere localizzata all'interno di un raggio di 30 Km dalla sede Municipale. La procedura sarà avviata anche in presenza di una sola impresa che abbia presentato manifestazione di interesse;

Art. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Abilitazione al bando Me.Pa/Acquistinrete – consip per ""lavori di manutenzione impianti OG10"– (art. 36, co. 2 lettera a), co. 6 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Requisiti di ordine generale. (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016):

Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 3, 4, e 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis),f-ter), g) h) i) l) m) e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) e c. 3 del d.lgs. n. 50/2016) e in particolare:

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto.

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b), e commi 4 e 5 del D.lgs. n.50/2016) e in particolare:

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

un Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari ad €.10.000,00 ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico- finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

DURC in corso di validità.

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (ad eccezione della iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto) di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i di un altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Data la particolarità del servizio richiesto, nonché garantire tempi brevi e certi di intervento agli impianti dell'Ente, la sede legale e/o operativa deve essere localizzata all'interno di un raggio di 30 Km dalla sede Municipale

Art. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE ED ONERI

Il Servizio di gestione delle lampade votive cimiteriali dovrà essere svolto dalla Concessionaria nel rispetto del presente Capitolato, delle vigenti norme tecniche di settore, delle norme di disciplina dei Servizi Pubblici Locali e del Codice dei Contratti. Sono compresi tutti gli interventi necessari a mantenere in buono stato di conservazione e funzionamento l'impianto di illuminazione elettrica votiva del Cimitero Comunale.

L'Aggiudicatario, con oneri a proprio carico, è tenuto all'espletamento di quanto indicato al precedente art. 1, nonché:

a) alla fornitura di lampade per i nuovi allacci, oltre all'eventuale sostituzione delle lampade non

funzionanti sempre in conformità e nel rispetto delle normative vigenti;

b) all'ordinaria manutenzione di tutte le componenti degli impianti elettrici (gli armadietti, le linee, le apparecchiature e relativi accessori);
c) alla gestione amministrativa e contabile dei contratti di utenza e dei relativi canoni di abbonamento, comprese richieste di allaccio, riallaccio, spostamento, voltura, morosità, distacco, reclami, danni a persone e cose;
d) a versare al Comune il canone annuo per ogni anno per la gestione del servizio, calcolato come da offerta formulata allo stesso Ente;
e) ad assumere tutte le spese necessarie per la stipula del contratto di concessione del servizio,
f) Interventi immediati nel caso si verifichi pericolo per la pubblica incolumità;
g) Interventi immediati, se richiesti, nel caso di calamità come terremoti, alluvioni esimili;
h) Manutenzione ordinari e straordinaria dell'impianto di illuminazione del Cimitero Comunale;
i) Esecuzione di tutti quegli ordini di servizio specifici che possono essere emessi dall'U.T.C.
j) I lavori conseguenti a nuovi allacciamenti o ampliamenti dovranno essere realizzati a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente nel settore e sono a carico della ditta aggiudicataria. Le suddette opere diverranno di proprietà del Comune di Forza d'Agrò, senza pagamento di alcuna indennità di sorta alla ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto.
k) Sono a carico della ditta aggiudicataria sia le spese per l'allacciamento ENEL che le spese per il consumo di energia per il funzionamento degli impianti oggetto dell'appalto compreso quello della illuminazione del cimitero comunale.
l) Dovrà tenere perfettamente aggiornata una pianta della rete di distribuzione, che dovrà essere consegnata al Comune a fine esercizio, per la sua esatta identificazione.
m) Si precisa che per le lampade votive occasionali l'utente potrà chiedere anche una sola lampada.

ART.9 - MODALITA' CHE REGOLANO IL SERVIZIO CON GLI UTENTI

La ditta appaltatrice del servizio è tenuta ad effettuare le forniture a chiunque ne faccia richiesta, perché l'utente accetti le condizioni generali di cui ai successivi paragrafi:

a) Le richieste di installazione di lampade votive dovranno essere rivolte ad apposito personale incaricato dalla società e residente sul posto. Con l'accettazione della richiesta da parte della società il richiedente avrà diritto all'installazione di una o più lampade elettriche con relativo portalampada, allacciamento alla rete principale, manutenzione.
b) L'alimentazione sarà assicurata ininterrottamente nella 24 ore salvo casi di forza maggiore.
c) L'abbonamento ha la durata di anni uno e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta dall'una o dall'altra parte, almeno 3 mesi prima, in qualunque momento dell'anno, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'abbonamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato l'allacciamento.
d) Per ogni richiesta, di nuovo allaccio di lampada votiva l'utente dovrà corrispondere €.15,00;
e) Il canone annuo per ogni lampada votiva è fissato all'art 2 del presente capitolato da corrispondersi all'esattore della società. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza, il canone sarà maggiorato degli interessi di mora. Protraendosi la morosità per 90 giorni l'erogazione del servizio verrà sospesa.
f) Nei giorni della commemorazione dei defunti, potranno essere installate lampade votive occasionali per le quali gli utenti verseranno il prezzo fissato all'art 2 del presente capitolato per ogni lampada.
g) Nelle somme pagate in base alle precedenti lettere d) ed e) sono compresi gli ordinari lavori di sterro,di apertura e di chiusura di eventuali tracce murarie e di adattamento delle condutture elettriche.
h) L'eventuale ripristino di corrente, sospesa per scadenza di contratto, per danni causati dall'abbonato o per morosità, sarà effettuato previo pagamento delle spese di riallacciamento, di

rimborso danni e saldo delle rate di abbonamento dovute e non pagate.

i) E' vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampadine, di modificare o manomettere l'impianto, di eseguire attacchi abusivi, di cedere o subaffittare la corrente e comunque, di portare modificazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni fatto salvo ogni altra azione civile e penale.

Si precisa che:

1. La titolarità e il costo delle forniture dell'energia elettrica sia per le lampade votive (perpetue ed occasionali) sia per l'illuminazione del cimitero comunale, rimane a carico della ditta concessionaria, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario. Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica all'Ente erogatore e a sottoscrivere il relativo contratto. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.
2. Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario entrante e il concessionario uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora sollevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo.
3. Sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio.
4. Il Comune non assume impegno di imporre, a dal alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di addivenire o meno, sotto la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di illuminazione votiva.
5. È fatto salvo il diritto di esclusiva per il concessionario per quanto attiene alla titolarità del servizio ceduto in concessione. È ammessa l'installazione su iniziativa di privati singoli di dispositivi di illuminazione votiva di tecnologia o caratteristiche visibilmente difformi dalla generalità delle altre lampade installate, previo assenso in forma scritta del Comune e della Ditta concessionaria.
6. Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione.
7. Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento e di qualsiasi modo la consistenza delle utenze denunziate.
8. Entro il 31 Dicembre di ogni anno, o data da concordare con l'Ente in funzione del verbale di consegna, il Concessionario, unitamente al versamento del canone, dovrà presentare al Comune una attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, indicante il numero delle utenze relativo all'anno cui si riferisce il canone.

Art.10 - VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO

La concessionaria provvede a propria cura e spese, ad eventuali adeguamenti e/o prescrizioni richieste per la messa a norma degli impianti, inoltre predisporrà la documentazione tecnica richiesta/dovuta. L'attuale impianto è dotato di Dichiarazione di conformità e relazione tecnica sul complesso dei controlli effettuati sull'impianto.

Art. 11- RISCOSSIONE DEI CANONI

La Concessionaria, per il versamento da parte degli utenti del servizio, dovrà mettere a disposizione una postazione presso il Cimitero Comunale per informazione e pagamenti.

Art. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:
La ditta Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n° 136 e ss.mi. A tal fine, si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, uno o più c/c bancari o postali dedicati, impegnandosi a comunicarlo/i al Comune unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

Art. 13 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Con verbale di consegna la Concessionaria prende in carico gli impianti elettrici, ed eventuali locali e/o edifici ove detti impianti si trovano.
Alla cessazione del servizio, la concessionaria dovrà riconsegnare, previo apposito verbale, gli impianti, eventuali locali e/o edifici ove detti impianti si trovano. Sarà inoltre cura della Concessionaria restituire al Comune, ovvero al nuovo gestore, la documentazione concernente il presente servizio.
Il Comune alla scadenza della concessione entrerà in piena proprietà delle modifiche ed aggiunte fatte dalla Concessionaria agli impianti elettrici cimiteriali senza che questa abbia nulla a pretendere e senza obbligo di alcun indennizzo essendo questo compensato dalle remunerazioni derivanti dalle tariffe per canone annuale e contributi forfettari di allaccio/riallaccio.

Art. 14 - SEDE OPERATIVA, COMUNICAZIONI E REPERIBILITA'
La Concessionaria individua un Responsabile che dovrà essere reperibile telefonicamente, il quale dovrà curare i rapporti fra la ditta Concessionaria e il Comune.
Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, la Concessionaria dovrà comunicare il nominativo del responsabile. La concessionaria dovrà apporre su bacheche agli ingressi del cimitero di cui alla presente concessione, apposito avviso nel quale dovranno essere indicati i numeri telefonici e fax, l'indirizzo email, il luogo e gli orari di presenza del proprio operatore per i rapporti con gli utenti (onde reperire le richieste di allacciamento, le segnalazioni di guasti lampade spente) e quanto altro necessario per garantire la trasparenza del servizio verso i cittadini.

Art. 15 - SICUREZZA DEL SERVIZIO
La Concessionaria si assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, tutela della salute ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, eventuali lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. Resta inteso che la concessionaria dovrà dimostrare di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 es.m.i

Art. 16 - DISCIPLINA DELLE MAESTRANZE NEI CIMITERI
La Concessionaria ha l'obbligo di osservare e far osservare dai suoi dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni indicate dal competente Ufficio comunale, nonché di tenere un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio, di dotare i dipendenti di un abbigliamento decoroso ed uniforme. Al personale della Concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento.

Art. 17 - GARANZIE E CAUZIONE
A garanzia dell'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria deve costituire, cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e con le modalità indicate all'art. 103 del D. Lgs. 50/16 s.m.i. Il Comune è autorizzato a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi della Concessionaria, per pagamento di eventuali penalità comminate, il rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto della Concessionaria a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato, per danno o altro imputabili alla stessa

Concessionaria. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, la Concessionaria è obbligata nel termine di giorni 30 dalla comunicazione, a reintegrare la cauzione stessa nella misura originaria, pena la risoluzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione da parte del Comune che aggiudicherà la Concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 18 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La Concessionaria è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione. La Concessionaria si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose ed, a tal fine, si impegna a consegnare alla stazione appaltante, alla firma del contratto, la propria polizza di RCT aziendale con massimale non inferiore ad €.500.000,00.

Art. 19 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni domanda di utenza per la quale non venga eseguito l'allacciamento alla rete entro 10 giorni dalla data di richiesta scritta verrà applicata una penale di 0,3 per mille l'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Le multe verranno versate alla Tesoreria Comunale insieme al canone annuale. Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi, per negligenza o incapacità, i patti contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà diffidare il Concessionario stesso a mezzo PEC e provvedere alla regolarizzazione del servizio o all'adempimento degli obblighi assunti, assegnandogli all'uopo un congruo termine. Scaduto tale termine, senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi, sia verso gli utenti sia verso il Comune, l'Amministrazione Comunale è in facoltà di rescindere unilateralmente il contratto incamerando in proprietà l'intero impianto senza alcun diritto del Concessionario di pretendere indennizzi a qualsiasi titolo o ragione.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il reiterato inadempimento della Concessionaria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato, potrà comportare la risoluzione del contratto di Concessione. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

a) arbitrario abbandono dei servizi oggetto della Concessione;
b) il venir meno dei requisiti di partecipazione;
c) in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa Concessionaria o quando questa fosse dichiarata fallita;
d) mancato pagamento del canone a favore del Comune di cui al presente Capitolato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza stabilita in precedenza;
e) non reintegrazione della cauzione a seguito dell'incameramento parziale della cauzione in applicazione del presente capitolato;
f) grave e ripetuta inadempienza nelle attività e lavori di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;
g) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
h) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la

prosecuzione della Concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;

i) in caso di sub concessione o sub affidamento;

Art. 21 - VIGILANZA E CONTROLLI DEL COMUNE CONCEDENTE

La Concessionaria riconosce al Comune il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento in ordine a tutto le articolazione dei servizi svolti: qualità, puntualità, accuratezza, regolarità, manutenzione. Tutti gli interventi relativi alle prestazioni sugli impianti dovranno essere sistematicamente riportati, a cura della Concessionaria, in apposite chek-list le quali dovranno essere conservate presso il complesso cimiteriale, al fine dei controlli di qualità, puntualità e regolarità di cui sopra.

In caso siano riscontrati inadempienti, si procederà come previsto all'art. 19 e art 20. Il Comune controlla:

- l'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;

A richiesta del Comune Concedente, la Concessionaria dovrà presentarsi, senza compenso, a tutti i controlli sui lavori. E' inoltre facoltà del Comune di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

Art. 22 - SUB-CONCESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO

E' tassativamente vietata ogni qualsiasi forma di subappalto, sub concessione, sub affidamento totale o parziale . L'inadempienza di questa prescrizione sarà motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, la Concessionaria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte le relative decisioni. Per tutte le controversie tra il Comune e l'affidataria del servizio è competente il Foro di Messina. E'esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. I dati personali relativi agli utenti del servizio di illuminazione votiva potranno essere oggetto di trattamento informatico o manuale sia da parte dell'Amministrazione Comunale che dalla Concessionaria, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i."Codice in materia di protezione dei dati personali" come integrato e modificato dal Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018, per i soli fini inerenti al contratto di fornitura del servizio.

Art. 25 – UTILIZZO ATTREZZATURE DA LAVORO

Per lo svolgimento dei servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti idonei, adeguati e non pericolosi.

Art. 26 - OGGETTI RINVENUTI

Qualunque oggetto, di qualsiasi tipo, che si rinvenisse all'interno dei cimiteri durante l'esecuzione delle attività di gestione e svolgimento del servizio dovrà essere consegnato al competente Ufficio Comunale.

Art. 28 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – RIPRISTINO

La Concessionaria non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dal fornitore di energia elettrica e sempre che, la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza della Concessionaria.

Art. 29 - DISPOSIZIONE NORMATIVE

Lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato è regolato oltre che dai precedenti articoli, dal Disciplinare di gara, dal D. Lgs 50/2016 s.m.i., dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., dal D.M. 37/2008, Norme CEE-UNI, Direttive comunitarie, nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari specifiche in materia

Art. 30 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to (Arch. Stracuzzi Sebastiano)